

REP.....

**COMUNE DI SAN CESAREO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

**SCHEMA DI CONTRATTO CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DELLA III SEDE FARMACEUTICA
(FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE) PER ANNI VENTI
DECORRENTI DALE FINO AL.....**

L'anno addì ... del mese di, presso la sede municipale del comune di San Cesareo

AVANTI A ME

..... – Ufficiale rogante, nella sua qualità di Segretario Generale, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica-amministrativa ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal decreto-legge 24.06.2014 n. 90, convertito con legge 11.08.2014 n. 114, senza assistenza di testimoni per concorde rinuncia dei comparenti fattavi con il mio consenso, ai sensi dell'art. 48 della Legge Notarile del 16.12.1913 n. 89, novellato dalla Legge 28.11.2005 n. 246, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale,

SONO COMPARSI:

-di seguito denominato anche Concessionario,
- domiciliato per effetto della sua carica in San Cesareo, P.le dell'Autonomia, 1 – che interviene al presente atto in rappresentanza e nell'interesse del Comune stesso ex Decreto sindacale n. ____ del _____ C.F. 03944451008 di seguito denominato anche Comune.

PREMETTONO CHE:

- La Regione Lazio con deliberazione di Giunta Regionale n. 388 del 9.09.2010 ha definito la revisione della pianta organica delle farmacie del territorio del Comune di San Cesareo, nel cui contesto è stata istituita la III sede farmaceutica;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 168/2011, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di San Cesareo ha esercitato il diritto di prelazione di cui all'art. 10, comma 3, della L.475/1968 con riferimento all'assunzione in gestione della predetta sede farmaceutica di San Cesareo di nuova istituzione, prevista dalla pianta organica delle farmacie di cui sopra e, successivamente, con propria deliberazione di giunta Comunale n. 170 del 16.11.2011, ha provveduto alla perimetrazione della zona di competenza della predetta sede;

- Con successivo atto deliberativo n. 127 del 27.11.2014, la giunta comunale ha fornito al Responsabile del settore I linee di indirizzo in ordine alla gestione della terza sede farmaceutica di natura pubblica, autorizzandolo a dare corso alle procedure di individuazione di un soggetto terzo gestore mediante procedura ad evidenza pubblica;
- Con deliberazione consiliare n. 48 del 30.11.2015 l'Amministrazione ha approvato la perizia di stima per la determinazione del valore da porre a base d'asta, prodotta dal professionista incaricato, giusta determinazione n. 144/2015 del Settore I;
- Con determinazione a contrarre n. 164 del 28.11.2016 – Settore I – è stato dato avvio, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 163/2006 alla procedura negoziata, rivolta agli operatori economici che avevano in precedenza aderito alla manifestazione di interesse;
- La predetta procedura veniva conclusa per mancanza di offerte e dichiarata deserta con determinazione del settore I n. 12 del 25.01.2017;
- Con deliberazione di giunta comunale n. 17 del 2.03.2017 veniva indetta nuova procedura di gara mediante esperimento di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, confermando i criteri già approvati con deliberazione consiliare n. 48 del 30.11.2015;
- Con successiva determinazione a contrarre n. 328/2017 veniva predisposto l'inoltro della documentazione amministrativa alla C.U.C. della XI Comunità Montana ai fini dell'espletamento della prescritta procedura, anch'essa dichiarata infruttuosa con determinazione del Responsabile della C.U.C. n. 286 del 17.05.2018;
- Con deliberazione di giunta comunale n. 168 del 28.12.2018, ad oggetto: "Linee di indirizzo per la gestione delle sedi farmaceutiche comunali: II sede (istituita) e III sede (istituenda). Determinazioni", è stato demandato al Responsabile del Settore I, con riferimento alla istituenda III sede farmaceutica, di individuare il soggetto a cui affidare la gestione in concessione della medesima, mantenendo ferme le condizioni già approvate con deliberazione consiliare n. 48 del 30.11.2015, facendo ricorso ad una procedura ad evidenza pubblica, previa acquisizione di manifestazioni di interesse;
- con determinazione del Settore I n. 108 del 28.05.2019 è stato approvato l'avviso esplorativo ed il modello di dichiarazione di manifestazione di interesse per l'affidamento in concessione della istituenda farmacia comunale con ubicazione individuata nella deliberazione di giunta comunale n. 170 del 16.11.2011;
- con il richiamato atto dirigenziale è stato, tra l'altro, stabilito:

- a) di dare corso all'esperimento della procedura anche in presenza di un solo manifestante interesse ma di non procedere alla aggiudicazione in concessione della sede farmaceutica de qua qualora il prezzo offerto non sia ritenuto congruo;
- b) di mantenere la concessione della titolarità del diritto di esercizio della farmacia, in coerenza con gli atti assunti nelle precedenti procedure ad evidenza pubblica, esperite con esito infruttuoso, con particolare riferimento ai criteri indicati nelle precedenti determinazioni a contrarre nn. 164/2016 e 328/2017;
- c) di confermare, pertanto, i contenuti del capitolato speciale d'appalto, del disciplinare e della lettera di invito in precedenza approvati e confermati con il presente atto che, in ogni caso, vengono nuovamente approvati con l'aggiornamento dei richiami normativi attualmente vigenti;
- d) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

- Rilevato che:

1. l'avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale on-line e sul sito internet dell'Ente www.sancesareo.gov.it per trenta giorni dal 28.05.2019;

2. entro il termine stabilito (ore 12.00 del 27.06.2019) risultano pervenute n. 2 richieste di Manifestazione di interesse:

- 1. prot.n. 12340 del 4.06.2019;
- 2. prot.n. 14245 del 26.06.2019.

- con determinazione a contrarre n.del si è provveduto ad approvare il capitolato d'oneri, rettificato con riferimento alla nuova procedura di gara, la lettera d'invito/disciplinare di gara e relativi allegati;

- con determinazione n° del, a seguito dell'esperimento della suddetta procedura, si è provveduto ad individuare l'operatore economico cui affidare la gestione della Farmacia;

- il presente Contratto ha lo scopo di disciplinare le modalità di svolgimento della concessione per la gestione della Farmacia comunale da parte del Concessionario, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune e il Concessionario medesimo;

- il Comune rimane titolare della Farmacia comunale la cui gestione affida in concessione con il presente atto.

Posto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, tra i nominati comparenti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Definizioni

Nel presente Contratto, negli allegati ad esso, e comunque in tutti i documenti espressamente richiamati, si intendono per:

- a) “Comune”, il Comune di San Cesareo titolare della Farmacia comunale;
- b) “Concessionario”, il gestore affidatario del Servizio farmaceutico individuato con la procedura ad evidenza pubblica di cui alle premesse;
- c) “Servizio” o “Farmacia”, la Farmacia comunale di nuova istituzione (gestione ed esercizio della stessa)
- d) “Contratto”, il presente Contratto di Concessione di Servizio;
- e) “Parti”, il Comune ed il Concessionario.

Art. 2 – Oggetto del Contratto

Con il presente Contratto il Comune affida al Concessionario, che accetta, la gestione del Servizio. La concessione viene conferita e accettata sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente Contratto e, per quanto non disciplinato, dalla documentazione di gara e dalle norme regolanti la materia.

Il Servizio oggetto del Contratto costituisce attività di pubblico interesse sul territorio di cui il Comune rimane titolare e riguarda, a titolo meramente esplicativo e non esaustivo, lo svolgimento della seguente attività:

- a) la produzione, compatibilmente con le norme di legge, ed il commercio al dettaglio di specialità medicinali, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria ed erboristeria, di prodotti dietetici ed alimentari per patologie specifiche, di integratori alimentari e di ogni altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell’esercizio della Farmacia;
- b) la produzione di servizi nel settore socio-sanitario quali, a titolo esplicativo ma non esclusivo, l’effettuazione di test diagnostici, la consulenza per la salute e il benessere della persona, l’attività di educazione sanitaria e la consulenza sulla scelta dei farmaci da banco;
- c) promuovere un uso appropriato del farmaco;
- d) le altre attività complementari indicate in sede di gara.

Il Comune resta il titolare della Farmacia comunale e la relativa intestazione “Farmacia comunale” deve essere mantenuta nella insegna ed in ogni altra forma di pubblicità della stessa.

Il Concessionario è titolare dell’Azienda commerciale, come definita dalle disposizioni normative che regolamentano il Servizio farmaceutico.

Il Comune potrà affidare al Concessionario ulteriori servizi o funzioni, diversi da quelli previsti nel presente Contratto, purché attinenti o connessi con il Servizio oggetto del Contratto. In tale eventualità i nuovi servizi saranno disciplinati organicamente in apposita appendice al Contratto.

Art. 3 – Corrispettivo a carico del Concessionario

Il Concessionario, come offerto in gara, corrisponde al Comune:

a) un canone una tantum dell'importo di €....., che il Concessionario ha interamente versato mediante.....

b) un canone concessorio annuo fisso per tutta la durata della concessione dell'importo di €....., da corrispondere al Comune in via anticipata entro il 31 gennaio di ogni anno a partire dall'anno di apertura dell'attività e fino al termine della concessione; tale canone concessorio annuo sarà aggiornato ogni anno in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'ISTAT (FOI) a partire dall'anno successivo all'apertura dell'attività; per la prima annualità verrà computato in dodicesimi a partire dal primo mese intero di effettivo avvio dell'attività;

c) un canone concessorio variabile annuo pari al, calcolato sulla differenza tra il fatturato minimo presunto e il fatturato effettivo, se eccedente euro 1.000.000,00 (unmilione), da corrispondersi entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio. Tale ultimo pagamento non dovrà essere corrisposto qualora il fatturato dell'anno solare di riferimento non dovesse avere superato il fatturato atteso;

I suddetti canoni sono intesi iva esclusa, ove e nella percentuale applicabile ai sensi di legge.

Ai fini della quantificazione del canone variabile di cui al precedente punto c), il Concessionario dovrà trasmettere annualmente, entro due mesi dalla chiusura del bilancio di esercizio, la documentazione contabile attestante l'ammontare complessivo del fatturato relativo all'annualità cui il canone si riferisce.

Art. 4 – Obblighi del Concessionario e standard di erogazione del Servizio

La sede della Farmacia, come offerto in gara, viene individuata nei locali siti in via....., catastalmente identificatied aventi certificato di agibilità.....dei quali il Concessionario ha disponibilità a titolo di

Il Concessionario dovrà dotare i locali di tutte le attrezzature e beni strumentali idonei a garantire lo svolgimento del Servizio, come da offerta tecnica presentata.

Tutte le spese inerenti i locali e l'esercizio dell'attività negli stessi, nessuna esclusa, sono a carico del Concessionario e per tutta la durata della concessione.

In particolare sono a carico del Concessionario le spese per l'allestimento, l'arredo, l'approvvigionamento delle merci, le utenze e quant'altro necessario per l'avvio e l'esercizio dell'attività.

La sede della Farmacia dovrà essere mantenuta in tali locali per tutta la durata della concessione.

Il trasferimento della Farmacia in altro locale, sempre che abbia caratteristiche idonee al Servizio e pur nell'ambito della medesima zona per la quale è stata concessa l'autorizzazione iniziale, deve essere preventivamente concordato con il Comune ed essere richiesto agli organi competenti, secondo le procedure previste della normativa di settore che sarà in vigore al momento in cui verrà richiesto il trasferimento stesso.

Il Concessionario si obbliga ad avviare l'attività entro giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

Il Concessionario conferma altresì la nomina a Direttore Tecnico della Farmacia il dott./la dott.ssa..... C.F. iscritto/a all'Albo dei Farmacisti di al n. in possesso dei requisiti professionali di legge, giusta dichiarazione di accettazione del medesimo / della medesima allegata al presente Contratto unitamente a copia fotostatica del documento di identità.

Il Concessionario, datane comunicazione al Comune, potrà procedere alla sostituzione del Direttore Tecnico della Farmacia con altro farmacista in possesso dei requisiti di legge, previa accettazione dell'incarico da parte del medesimo nuovo incaricato.

Il Concessionario è obbligato a svolgere il Servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle obbligazioni assunte all'atto della presentazione dell'offerta.

Il Concessionario nello svolgimento di tutte le attività attinenti al Servizio oggetto del Contratto è obbligato al rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza in generale alla disciplina contenuta nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e nell'art. 11 del D.lgs. 30 luglio 1999 n. 286 e ss.mm. ed ii. ed all'osservanza di quanto disposto con la Legge 23 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008), art. 2 comma 461.

Il Concessionario si obbliga ad adottare e dare esecuzione, nel rispetto della normativa vigente e degli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate la "Carta della Qualità dei servizi della Farmacia", sulla scorta delle Linee guida impartite dal Comune; la stessa, redatta e pubblicizzata, dovrà essere predisposta entro dalla sottoscrizione del Contratto.

Art. 5 – Responsabilità del Concessionario

Il Concessionario è l'unico responsabile del Servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo tecnico, economico, finanziario, e della sicurezza anche sui luoghi di lavoro; il medesimo si obbliga ad assicurare il mantenimento di tutti gli elementi – sia

di natura quantitativa che qualitativa -contenuti nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e ad erogare i servizi aggiuntivi e/o migliorativi proposti per tutta la durata di efficacia del contratto, pena la risoluzione dello stesso.

In particolare il Concessionario si impegna per tutta la durata di efficacia del Contratto:

- a) a tenere manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del Contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa;
- b) ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente Contratto ed in particolare a stipulare una polizza di assicurazione per danni derivati dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo della stessa con un massimale RCT – RCO non inferiore ad €..... per l'intera durata del Contratto e con un limite per sinistro non inferiore a €....., per l'intera durata del Contratto, oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati. Di questi adempimenti il Concessionario dà comunicazione al Comune prima dell'attivazione del Servizio.
- c) ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;
- d) ad osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento di dati personali e sensibili di cui al D.Lgs. n.196/2003 e s.s.m.i. di cui è titolare del trattamento.

Art. 6 – Gestione e andamento del Servizio, controllo del Comune

Il Concessionario si impegna ad erogare tutti i servizi previsti nella presente concessione e negli atti di gara nonché i seguenti servizi minimi:

- _ offrire il Servizio di base secondo le direttive fissate dall'ASL competente;
- _ distribuire i presidi sanitari in genere a nome e per conto dell'ASL competente secondo le norme convenzionali;
- _ adesione a tutti i servizi aggiuntivi proposti alle farmacie dall'ASL di riferimento sia attuali che futuri;
- _ elaborazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, di adeguate procedure per la verifica periodica e l'aggiornamento degli standard forniti anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti;

Il Concessionario si impegna altresì a trasmettere al Comune con cadenza annuale una relazione informativa sul grado di soddisfazione dell'utenza.

Il Comune vigila sull'andamento del Servizio e sul rispetto della presente concessione. Il Comune può:

- chiedere chiarimenti al Concessionario su questioni tecniche ed organizzative attinenti al Servizio e segnalare eventuali disservizi;
- accedere agli atti ed ai documenti inerenti lo svolgimento dell'attività e connessi con il Servizio;
- effettuare in qualsiasi momento, mediante un proprio rappresentante, visite ed ispezioni nei locali della Farmacia comunale e comunque nei locali ove sarà svolto il Servizio, anche al fine di verificare la veridicità dei dati comunicati dal Concessionario con riferimento al fatturato realizzato presso la sede farmaceutica. Il Concessionario, o suo delegato, hanno diritto di essere presenti all'ispezione. L'ispezione non dovrà in ogni caso comportare interruzione, disturbo o nocumento al regolare espletamento del pubblico Servizio farmaceutico e, più in generale, all'attività della Farmacia nei confronti del pubblico;
- eseguire, sulla base di questionari e metodologie preventivamente condivise con il Concessionario, indagini demoscopiche per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza sullo svolgimento del servizio. I risultati delle indagini demoscopiche e le eventuali irregolarità segnalate al comune a seguito delle visite conoscitive, sono trasmessi al Concessionario che si impegna a rimuoverle.

Art. 7 – Interruzione o sospensione del Servizio

L'erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o per necessità tecniche, ed in ogni caso nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica e dalle disposizioni vigenti impartite dai competenti organi, anche con riferimento alla fascia oraria di Servizio alla popolazione.

Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del Servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'interruzione o sospensione del Servizio.

Verificandosi irregolarità o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Concessionario regolarmente diffidato non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest'ultimo avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del Concessionario, tutto quanto sia necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del servizio.

Art. 8 – Obblighi del Comune

Il Comune affida in esclusiva al Concessionario, per tutta la durata del presente Contratto, la gestione della Farmacia di cui è titolare.

Il Comune, ai fini dell'adempimento da parte del Concessionario degli obblighi assunti con il presente Contratto, si impegna a cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati al Concessionario, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti.

Il Comune si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono

all'organizzazione d'impresa del Concessionario ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal Contratto, e ad adottare tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal Contratto e cura che dette misure vengano rispettate.

Art. 9 – Divieto di cessione del Contratto

Per tutta la durata del rapporto regolato dal presente Contratto è fatto espressamente divieto al

Concessionario di cedere a terzi ovvero altrimenti affidare a terzi la gestione del Servizio.

Art. 10 – Durata del Contratto e cessazione della gestione alla scadenza

La durata del Contratto è fissata in anni venti, come offerto in gara, decorrenti dalla stipula e fino al, fatte salve le ipotesi di cessazione anticipata prevista dal presente Contratto e dalla normativa vigente.

Allo scadere del Contratto il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del Servizio né al riconoscimento di alcuna somma a qualunque titolo e il Comune potrà liberamente decidere, nel rispetto della normativa vigente a quella data, se svolgerlo direttamente ovvero procedere ad un nuovo affidamento.

In ogni caso, se ed in quanto consentito dalla normativa vigente al momento della cessazione del Contratto e nel rispetto delle predette norme, qualora il Comune ponga nuovamente in gara la concessione per la gestione del Servizio ovvero proceda ad alienare la titolarità della Farmacia, al Concessionario che decida di partecipare alla relativa procedura verrà riconosciuto un diritto di prelazione a parità di offerta da parte di altri concorrenti. A tal fine, ove siano state presentate una o più offerte valutate economicamente più vantaggiose di quella del Concessionario (ovvero comunque preferite sulla base dei criteri di aggiudicazione che saranno a suo tempo scelti), a questi sarà riconosciuto il diritto (da esercitarsi nei tempi e con le modalità

che saranno stabilite dal Comune) di adeguare la propria offerta a quella del migliore offerente e di aggiudicarsi il nuovo Contratto di gestione del Servizio o di acquisizione della titolarità.

Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del Servizio, le Parti concordano che fino all'assunzione del Servizio da parte del nuovo affidatario individuato dal Comune, il Concessionario sarà comunque tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del Contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standard, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.

Inoltre al termine del presente Contratto, per qualsiasi ragione il Concessionario e tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti che consentano al nuovo gestore o al Comune stesso l'esercizio del Servizio, al fine di evitare interruzioni e disagi all'utenza. Vengono fatti salvi – nei confronti del nuovo gestore - i diritti dei soggetti che, al momento della restituzione della farmacia, risultino dipendenti a tempo indeterminato della stessa. I contratti di fornitura in corso di esecuzione sottoscritti dal concessionario relativi alla Farmacia, proseguiranno in capo al nuovo gestore, purchè conclusi nell'effettivo interesse della Farmacia e nel rispetto dei limiti previsti dai singoli contratti di fornitura.

Art. 11 – Clausola risolutiva espressa

Il Comune potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie:

- a) sottoposizione del Concessionario a procedure concorsuali;
- b) scioglimento della società (o cessazione della Ditta Individuale) del Concessionario, per qualsiasi causa;
- c) chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni consecutivi non comunicata all'ente competente o da questo non autorizzata;
- d) inosservanza del divieto di cui all'articolo 9 del Contratto;
- e) decadenza del Comune dall'esercizio della Farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al Concessionario;
- f) ricorso all'abusivismo professionale;
- g) vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti o di cui è stata revocata l'autorizzazione al commercio;
- h) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
- i) grave violazione in merito agli obblighi previsti dal presente Contratto e dalla vigente normativa in materia di Carta dei servizi: può costituire grave violazione

anche la singola inadempienza, e nonostante il presente Contratto preveda per essa in astratto la sola applicazione di penali, se tale inadempienza si verifica in circostanze o modalità particolari tali da indurre a considerare in pericolo il corretto svolgimento del Servizio;

1) ritardo dell'avvio dell'attività oltre 180 giorni rispetto alla scadenza di cui all'art. 4. La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del Concessionario e non impedirà al Comune di avvalersene in altre occasioni.

È in ogni caso riconosciuto al Comune il diritto al risarcimento del danno subito.

Art. 12 - Penali e Risarcimento del danno

Sono previste le seguenti penali, esigibili dal momento del fatto, tra esse cumulabili, i cui importi saranno rivalutati ogni 5 anni in base agli indici ISTAT a far data dalla stipula del presente Contratto:

- 1) per il mancato avvio dell'attività entro i termini previsti dall'articolo 4 del presente Contratto: euro 200,00 (euro duecento/00) per ogni giorno di ritardo;
- 2) per ogni giornata di mancata apertura non giustificata della Farmacia: euro 500,00 (euro cinquecento/00);
- 3) per ritardi nel pagamento dei corrispettivi alle scadenze previste dal presente Contratto: euro 200,00 (euro duecento/00) per ogni giorno di ritardo;
- 4) per ritardi nella trasmissione della documentazione ai fini della determinazione del canone variabile: euro 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

Il Comune richiederà il pagamento della penale tramite raccomandata a/r o pec. Qualora il Concessionario non ottemperasse entro 15 giorni dal ricevimento, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

Il Comune, oltre all'applicazione della penale, avrà la facoltà di esperire ogni azione utile per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale e potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

La precedente elencazione ha carattere esemplificativo e non è da ritenersi tassativa. In ogni caso, le penali saranno commisurate in relazione alla gravità delle violazioni riscontrate e alla loro reiterazione da parte del Concessionario fino a un importo massimo di euro 5.000,00 (cinquemila).

Art. 13 – Procedura di contestazione

Quando emerga che il Concessionario sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dal Contratto, il Comune contesterà, per iscritto, la violazione,

invitandolo ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio da esso indicato comunque non inferiore a giorni 30.

Al Concessionario è comunque assegnato un termine entro il quale lo stesso ha diritto di essere sentito, ovvero ha diritto di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti.

Trascorso il termine fissato dal Comune senza che il Concessionario abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento, il Comune potrà decidere di risolvere il Contratto e procedere alla revoca dell'affidamento del pubblico Servizio.

Le Parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del codice civile, la mancata rimozione delle inadempienze contestate dal Comune.

La risoluzione del Contratto comporta la revoca dell'affidamento del Servizio e l'estinzione del diritto alla gestione della Farmacia, fatto in ogni caso salvo l'accertamento e la liquidazione a favore del Comune del danno subito. Il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva per il recupero del danno.

Le notificazioni, le intimazioni e ogni altra comunicazione del Responsabile del procedimento del Comune o comunque di rappresentanti dell'Ente, verranno effettuate a mezzo raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata PEC al Concessionario o a colui che lo rappresenta ai recapiti indicati all'atto della partecipazione al procedimento di gara, ovvero a quelli aggiornati comunicati obbligatoriamente dal Concessionario.

Art. 14 – Cauzione definitiva

A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, il Concessionario costituisce cauzione definitiva dell'importo di euro..... pari al 10% dell'importo contrattuale, calcolato ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 50/2016, mediante

Il Comune si potrà rivalere sulla cauzione definitiva nei casi di inadempimento ad una delle prestazioni contrattuali, nell'ipotesi di applicazione di una penale e nel caso in cui si configuri il diritto al risarcimento del danno.

Ove il Comune si avvalga del deposito cauzionale, il Concessionario è tenuto immediatamente a ricostituirlo.

Art. 15 – Controversie. Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo è competente il foro di Tivoli.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 16. Trattamento dati personali

L'Amministrazione Comunale informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente Contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, anche a mezzo informatico, nel rispetto di principi e regole procedurali sanciti dal Regolamento UE (2016/679).

Art. 17. Sicurezza sul lavoro

Il Concessionario deve fare fronte a tutte le incombenze poste a suo carico dal D.lgs. n.81/2008 e s.s.m.i. e sarà considerata l'unico responsabile del pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori.

Di ogni violazione o inadempimento risponderà il Concessionario in ogni sede e a qualsiasi titolo.

Art. 18. Obblighi in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari"

Il Concessionario, ai fini dei pagamenti, si impegna al rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 136/2010 - tracciabilità dei flussi finanziari. Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del citato art.3 L.136/2010 entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 19. Osservanza norme del codice di comportamento

Il Concessionario dichiara di aver preso visione del D.P.R. 16.4.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" nonché del Codice di Comportamento integrativo approvato con delibera di G.C. n. ____ del _____. La violazione agli obblighi derivanti dai predetti Codici comporterà la risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, il Concessionario, sottoscrivendo il presente Contratto, attesta di non aver concluso, con decorrenza dall'entrata in vigore dell'aggiunto comma 16-ter in parola, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi professionali ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei confronti della Ditta, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Art. 20 – Norme finali

Le disposizioni del Contratto possono essere modificate su accordo di entrambe le parti, comunque nel rispetto di tutta la normativa di settore.

Per quanto non espressamente indicato si farà riferimento alla documentazione di gara e, per quanto compatibile, alla normativa oggetto della presente concessione e alle norme del Codice Civile.

Art. 21- Elezione di domicilio.

Il Concessionario elegge domicilio in _____

22 - Spese

Tutte le spese ed oneri inerenti e conseguenti il presente Contratto, nessuno escluso od eccettuato, sono a totale carico del Concessionario, che dichiara di accettarle senza diritto a rivalsa alcuna.

Ai fini fiscali, di registrazione e di computo dei diritti di segreteria, il valore del presente contratto è pari ad euro.....

Le parti chiedono la registrazione in misura fissa, ai sensi del D.P.R. n° 131 del 26/04/1986 – art. 40, trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A.

Le stesse danno atto che l'assolvimento dell'imposta di bollo avviene con modalità telematica, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico.

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. il Concessionario dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli artt. 7, 10, 11, 12, 14,15, 20.

IL COMUNE

IL CONCESSIONARIO